



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

**Oggetto: Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA). Nomina dell'amministratore unico.
Legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, art. 9.**

LA PRESIDENTE

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, concernente norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), come modificata dalla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22;

VISTA la citata legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa", e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, della medesima legge, il quale dispone che l'amministratore unico di AREA "è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale";

ATTESO che il medesimo articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016, ai commi 2, 3 e 4, dispone, altresì, che "la qualifica di dipendente di AREA è causa di incompatibilità alla nomina ad amministratore unico", che "la nomina ad amministratore unico ha durata massima quinquennale e decade comunque al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale" e che al medesimo amministratore unico "è corrisposta dall'Azienda un'indennità di funzione pari alla retribuzione attribuita ai direttori generali del sistema Regione nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni";



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

VISTA la deliberazione n. 44/38 del 20 novembre 2024, con la quale la Giunta regionale ha disposto:

- di conferire l'incarico di amministratore unico dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) al dott. Matteo Sestu;
- di stabilire che l'Amministratore unico, come sopra individuato, duri in carica tre anni;
- di stabilire che all'Amministratore unico sia corrisposta dall'Azienda un'indennità di funzione pari alla retribuzione attribuita ai direttori generali del sistema Regione nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
- di condizionare sospensivamente gli effetti della presente nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale dei Lavori Pubblici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa;

VISTA la nota prot. n. 51888 del 27 novembre 2024, con la quale la Direzione generale dei Lavori Pubblici, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 44/38 del 20 novembre 2024, inerente la nomina del dott. Matteo Sestu quale amministratore unico di AREA, comunica l'avvenuta verifica dei requisiti richiesti per la nomina;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DECRETA

ART. 1 In conformità e per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 44/38 del 20 novembre 2024:

- di nominare il dott. Matteo Sestu amministratore unico dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
- l'Amministratore unico, come sopra individuato, dura in carica tre anni;
- all'Amministratore unico è corrisposta dall'Azienda un'indennità di funzione pari alla retribuzione attribuita ai direttori generali del sistema Regione, nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet istituzionale.

La Presidente
Alessandra Todde

